

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. V PENALE —  
18 GENNAIO 1991

PRESIDENTE: DANIELE  
ESTENSORE: CIUFO  
RICORRENTE: SCIPIONI

**Stampa • Diffamazione  
commessa col mezzo della stampa  
• Motivo ironico e di scherzo •  
Scriminante per la  
configurabilità del reato •  
Esclusione • Ratio • Fattispecie.**

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesti in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui, non impedisce l'integrazione del reato sia sul piano materiale che su quello psichico. Attribuire, pertanto, in un manifesto, ad un personaggio pubblico (nella specie sindaco), espressioni volgari e di pesante ironia, assume comunque carattere diffamatorio, costituendo un attacco alla sua reputazione attraverso il discredito che un simile linguaggio comporta a che ne faccia uso.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 29 novembre 1988, ha confermato la decisione dei primi giudici, con la quale Scipioni Felice è stato dichiarato colpevole del reato di diffamazione aggravata

a mezzo stampa, per aver offeso la reputazione dall'amministrazione comunale e del sindaco di Valentano attribuendo a quest'ultimo, in un manifesto concepito, stampato e diffuso nel territorio di detto comune, espressioni volgari e di pesante ironia nonché il fatto determinato di avere dolosamente negato una lottizzazione alla quale era interessato lo stesso imputato.

Lo Scipioni è stato altresì condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dal sindaco di Valentano costituito si parte civile.

Contro detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con il primo motivo si deduce il vizio di difetto e contraddittorietà di motivazione.

Secondo i primi giudici il manifesto incriminato sarebbe stato usato come veicolo di una duplice forma di espressione pregiudizievole della reputazione della parte offesa.

Una grafica, infarcendo di espressioni scurrili e sconvenienti il manifesto del quale il sindaco di Valentano appariva firmatario.

Una di contenuto, facendo apparire lo stesso sindaco autore di un doloso congelamento di una lottizzazione « in linea con la migliore tradizione gesuitica »,

\* Per il commento si v. M. MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, retro, p. 295.

laddove gesuitica stava a significare « ipocrita ».

I giudici d'appello avrebbero ravvisato solo sotto il primo profilo (quello grafico) il carattere diffamatorio, opinando che si dovesse escludere che la generalità dei cittadini potesse avvertire, attraverso la lettura del manifesto affisso, lo spirito satirico o sarcastico di un cittadino che si sentiva angariato dal comportamento persecutorio dell'amministrazione comunale.

Viceversa — secondo l'assunto difensivo — anche il cittadino meno avveduto avrebbe potuto rendersi conto dello spirito ironico e scherzoso del manifesto quanto meno osservando la sottoscrizione in tono scherzoso che su di esso figurava: « il sindac/c/o - oh perbacco! ».

Spirito ironico che privava il manifesto di effetto diffamatorio.

\* \* \*

La censura è infondata.

Secondo i giudici di merito, dal contesto dello stampato fatto affiggere dal ricorrente era chiaramente desumibile la valenza lesiva dell'altrui reputazione.

Le sottolineature, caratterizzate dalla vistosità dei caratteri, dirette a calamitare l'attenzione dei lettori su alcune parole che, sillabate in un certo modo (« Valent ano », « incul care »), assumevano significati grossolanamente volgari e il tono spiccatamente derisorio del manifesto nel suo insieme, ad avviso dei giudici di merito, erano volte a denigrare, sia l'amministrazione comunale che il sindaco di Valentano, che vi veniva fatto figurare come firmatario, sia pure in modo scherzoso (« Il Sinda/c/co oh perbacco »).

Si era voluto così attribuire al sindaco, apparente autore del manifesto, un genere di linguaggio sboccato e ironico nei confronti dei suoi amministrati, che gli recasse discredito anche per il riferimento specifico al sopruso commesso mediante l'illegittimo congelamento di una lottizzazione, che attribuiva a lui stesso e alla amministrazione comunale.

Mettere sulla bocca di un personaggio pubblico espressioni da trivio assume comunque carattere diffamatorio costituendo un attacco alla sua reputazione attraverso il discredito che un simile linguaggio comporta a chi ne faccia uso.

Vuoi che esso sia stato concepito perché fosse attribuito direttamente al sindaco da qualche sprovveduto lettore del manifesto che non ne avesse avvertito il carattere palesemente ironico e scherzoso, vuoi che la finzione della attribuzione al sindaco fosse volutamente scoperta e avvertibile per l'ironia che traspariva da tutto il contesto.

Difatti in tema di diffamazione lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesti, come nella specie, in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui, non impedisce l'integrazione del reato sia sul piano materiale che su quello psichico.

\* \* \*

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di violazione della legge penale laddove è stato attribuito carattere di fatto determinato alla accusa rivolta al sindaco e all'amministrazione comunale di Valentano di avere « dolosamente congelato » una lottizzazione. Espresione questa rientrante sufficientemente nei margini di un corretto esercizio del diritto di critica politica volto a stigmatizzare comportamenti della P.A. ritenuti illegittimi.

Esclusa, quindi, l'aggravante del fatto determinato, i giudici d'appello avrebbero conseguentemente dovuto pronunciare declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per sopravvenuta amnistia.

\* \* \*

La censura è priva di fondamento.

Il diritto di critica politica può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione a condizione:

- a) che la notizia pubblicata sia vera o quanto meno seriamente accertata;
- b) che esista un interesse sociale alla conoscenza dei fatti divulgati;
- c) che sia rispettato il limite della continenza con civiltà di linguaggio anche nella vivacità e asprezza della *vis polemica*.

Nel caso in esame, dalle decisioni di merito, non emerge che sia stata data e neppure offerta alcuna prova della oggettività del fatto divulgato (illegittimità del congelamento del piano di lottizzazione in cui era interessato il ricorrente)

e, ancora di più, non risulta rispettato l'obbligo della correttezza del linguaggio.

Come si è visto lo stampato, travalicando il civile costume polemico, ha trasmodato in attacco consapevolmente lesivo dell'altrui onorabilità, sia per le espressioni grossolanamente volgari in esso contenute, sia per il complessivo tono derisorio e denigratorio.

Quanto alla censurata mancata esclusione dell'aggravante del fatto determinato è sufficiente sottolineare come questa sia stata correttamente individuata nella pretesa illegittimità del congelamento della lottizzazione di cui il sindacato veniva accusato.

A nulla rileva la constatazione che l'accusa specifica di attività illegittima sia stata espressa in forma polemica non trasmodante giacché essa figurava inserita in un contesto che, per quanto si è detto, esorbita dai limiti di correttezza di linguaggio.

Peraltro la ragione dell'aggravante del fatto determinato risiede nella maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l'azione disonorevole attribuita viene esposta, per modo che questa risulti maggiormente attendibile e causa di più grave pregiudizio per l'offeso. Conseguentemente, nella sua complementarietà all'evento diffamatorio, il fatto determinato non deve necessariamente essere stesso lesivo dell'onore altrui.

\* \* \*

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia anche in favore della costituita e concludente parte civile.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende nonché il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, Raffaele Saraconi, che liquida in L. 1.100.000 in esse comprese L. 1.000.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e Cassa previdenza.